



Ministero dell'Interno

CONAPO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0024029 del 12/09/2013

Roma,

*Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco*

LORO SEDI

e p.c.

Ai Sigg. Direttori Centrali

LORO SEDI

*Al Sig. Direttore Centrale dell'Ufficio Centrale
Ispettivo*

SEDE

*Ai Sigg. Dirigenti Regionali ed Interregionali
dei Vigili del Fuoco*

LORO SEDI

*Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di staff del
Sig. Capo Dipartimento*

LORO SEDI

*Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di Staff del Sig.
Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco*

LORO SEDI

OGGETTO: Assegnazioni Temporanee ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 7 maggio 2008.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 7 maggio 2008, l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile, a condizione che l'interessato compri - per ciascun periodo - l'attualità delle condizioni.

Al fine di evitare che pervengano istanze di assegnazione temporanea prive dei presupposti previsti dalla normativa, si evidenzia che i criteri vigenti in materia sono contenuti nell'art. 52 del

Dr



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

CONAPO

C.C.N.I. sottoscritto il 30 luglio 2002, che mantengono la loro validità in attesa che l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali rappresentative pervengano alla loro revisione.

In particolare, secondo detta norma, costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale:

- a) infermità del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;
- b) comprovata necessità, in capo al dipendente, di assistenza nei confronti del coniuge\figli\genitori affetti da infermità che comportino pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero e a condizione che l'infermità non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente; nel caso di figli minori, l'assegnazione potrà essere concessa solo dopo che il dipendente abbia esaurito i congedi parentali spettanti; nel caso di genitori il beneficio può operare solo nei confronti del dipendente che sia figlio unico;
- c) ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di una assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.

Pertanto, per le valutazioni di questa Amministrazione, nel richiamare l'attenzione sull'importanza di una corretta applicazione della norma in oggetto, si sollecitano le SS.LL. ad esprimere sempre il parere in esito all'attività istruttoria da svolgersi mediante una precisa rappresentazione della situazione esposta dal richiedente.

Si prega di voler comunicare il contenuto della presente al personale interessato e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

Magno